



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del consigliere Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4828** del registro di segreteria, proposto da:

- **I.B.** (C.F. OMISSIS) nato ad OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS;

- **G.C.** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Benedetta De Paola (C.F. OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Roma (00186), Largo della Fontanella di Borghese n. 84, con domicilio telematico all'indirizzo PEC benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org.

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher (C.F. OMISSIS) e Marta Odorizzi (C.F. OMISSIS – PEC

avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22/03/2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Trento, via delle Orfane n. 8.

In punto: accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione integrale della pensione senza le decurtazioni previste dall'art. 1, commi 309 e 310 della legge n. 197/2022.

- **Visto** l'atto introduttivo del giudizio.

- **Esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa.

- **Nessuno** comparso alla pubblica udienza del 22 maggio 2025.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato i signori I.B. e G.C., ex OMISSIS dell'OMISSIS in quiescenza, hanno convenuto in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento del diritto alla rivalutazione integrale della propria pensione senza le decurtazioni previste dall'art. 1 commi 309 e 310 della legge n. 197/2022, previa rimessione alla Corte costituzionale delle seguenti questioni:

1) *“Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni,*

con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte Costituzionale”.

2) “Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, da origine a quell'odioso effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato”(sul punto Sent. n. 70 del 2015)”.

3) “Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio, dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”.

I ricorrenti hanno chiesto altresì di vagliare la compatibilità con il diritto

dell'Unione Europea della impugnata normativa, sottoponendo alla Corte di Giustizia Europea ex art 267 TFUE i seguenti quesiti:

1) *“Dica la Corte di Giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all'inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Regolamento n. 1408/1971”;*

2) *“Dica ancora la corte di Giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione / riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'Art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/1971 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità”.*

2. L'INPS si è costituito con memoria depositata il 2 ottobre 2024 e, dopo ampia trattazione normativa e giurisprudenziale in tema di perequazione pensionistica, ha chiesto di *“respingere il ricorso previa*

dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale [.....] ed analogamente respingersi la richiesta di invio dei quesiti alla Corte di Giustizia europea”.

3. Con ordinanza n. 8/2024 pubblicata il 17/10/2024 è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 sollevata con ordinanza n. 33 del 06/09/2024 della Sezione giurisdizionale per la Toscana (reg. ord. n. 182 del 2024, in G.U. 1^a serie speciale n. 41 del 09/10/2024) e con ordinanza n. 101 del 11/09/2024 della Sezione giurisdizionale per la Campania (reg. ord. n. 185 del 2024, in G.U. 1^a serie speciale n. 42 del 16/10/2024) ed è stato assegnato alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla suddetta questione.

4. Successivamente, sulla G.U. n. 8 del 19/02/2025, 1^a Serie Speciale - Corte costituzionale, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, depositata il 14/02/2025, che ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità sollevate.

5. Con istanza del 28 febbraio 2025 i ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.

6. Con decreto di questo giudice del 6 marzo 2025 è stata fissata l'odierna udienza per la riassunzione del giudizio.

7. Con istanza del 6 maggio 2025 i ricorrenti hanno chiesto il passaggio

	in decisione senza discussione ribadendo la richiesta di cessazione	
	della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.	
	8. All'odierna udienza nessuno è comparso.	
	9. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della	
	materia del contendere, come richiesto dai ricorrenti (sulla figura della	
	cessazione della materia del contendere, si veda, <i>ex multis</i> , Cass., sent.	
	n. 6676/2015).	
	10. Con riferimento alle spese di lite, sussistono i presupposti per	
	l'integrale compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 31, comma 3,	
	c.g.c..	
	11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, stante la	
	gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto	
	Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica,	
	definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione, dichiara estinto il processo per cessazione	
	della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio	
	2025.	
	IL GIUDICE	
	(Cons. Massimo AGLIOCCHI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	6	

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22 maggio 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22 maggio 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 22 maggio 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente